

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 56/2024

semplificata *ex* art. 218, co 3 c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 1018/2015, iscritto al n. **69246/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, notificato in data 15 giugno 2023 e depositato in data 19 giugno 2023.

AD ISTANZA DI

F. E. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS, rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso introduttivo dall'avv. Carmelo Failla (C.F. FLLCML59E31C612M - PEC: carmelo.failla@avvragusa.legalmail.it), presso il cui studio sito in Ragusa nel Viale Ten. Lena 14 è elettivamente domiciliata.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G.

Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y . PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024, l'avv. Margherita Geraci per parte ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente adiva questa Corte per l'ottemperanza della sentenza n. 1018/2015 di questa Sezione, emessa in data 12.11.2015 e pubblicata in data 18.11.2015, notificata all'INPS in data 26.11.2015.

La stessa rappresentava che con ricorso iscritto al n. 62202 chiedeva a questa Sezione l'accertamento del diritto alla corresponsione per intero della Indennità Integrativa Speciale (IIS) e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata di reversibilità n. OMISSIS percepita dalla stessa in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana.

Con sentenza n. 1018/2015 del 12 novembre 2015, la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di questa Corte, in accoglimento integrale del ricorso, riconosceva la spettanza alla sig.ra F. dell'IIS per intero e della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico di reversibilità in costanza di analoghe indennità percepite per la prestazione di opera retribuita presso terzi, condannando contestualmente l'INPS al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente e dei ratei pensionistici arretrati maggiorati

degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Parte ricorrente lamentava una parziale ottemperanza della sentenza predetta da parte dell'INPS, rappresentando che l'Ente previdenziale aveva provveduto, a seguito di prima diffida formulata in data 30.03.2017, alla sola liquidazione della tredicesima mensilità, corrisposta in misura di euro 14.408,76 per il periodo dal 27.01.2005 al 31.08.2017, in uno al rateo di settembre 2017, omettendo la corresponsione degli interessi.

Si esponeva che con PEC del 14.07.2017 (*rectius* del 14.09.2017), l'odierna ricorrente richiedeva all'INPS di comunicare i conteggi analitici delle somme liquidate, i criteri di determinazione della somma liquidata ed altresì se la somma liquidata fosse comprensiva degli interessi e della rivalutazione, ottenendo riscontro dall'INPS con nota del 24.11.2017, con la quale l'Istituto affermava di avere corrisposto gli arretrati per la tredicesima mensilità, nulla riscontrando sugli interessi, mentre in ordine all'Indennità Integrativa Speciale l'Ente comunicava di aver provveduto alla corresponsione dell'indennità contestualmente alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Con ulteriore atto di messa in mora in data 09.07.2019 la ricorrente diffidava l'INPS ad adempiere la sentenza n. 1018/2015, ottenendo riscontro dall'Istituto in data 14.08.2019 del medesimo tenore della precedente risposta.

Parte ricorrente adiva, quindi, questa Corte, ritenendo che allo stato l'INPS non avesse liquidato interessi e rivalutazione sulla tredicesima mensilità né l'IIS per intero come statuito con efficacia di giudicato nella suddetta sentenza, formulando le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che l'INPS-Gestione *ex* INPDAP ha ottemperato solo parzialmente alla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 1018/2015, resa in data 12-18.11.2015 nel giudizio in materia di pensione civile;

- ordinare all'Amministrazione resistente di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, affinché vengano liquidate le somme ancora dovute;

- nominare, sin d'ora, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione resistente oltre i suddetti termini, un commissario *ad acta*;

- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di una somma *ex* art. 218, co. 4, lettera d) del c.g.c. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dall'adozione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

II. Con decreto del 30 giugno 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 7 novembre 2023.

III. Con memoria depositata in data 27 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'Istituto riteneva di aver prestato ottemperanza completa alla sentenza non residuando ulteriori attività liquidatorie.

Si rappresentava in tal senso che, analogamente a quanto già comunicato dall'Istituto alla ricorrente con la nota del 14.08.2019, l'IIS, non costituendo più una voce separata della pensione di reversibilità bensì un trattamento indennitario conglobato all'interno della stessa, sarebbe stata compresa nella liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità per cui non sarebbe possibile provvedere ad una liquidazione in via autonoma della stessa, pena

una ingiustificata duplicazione del pagamento.

In particolare, si richiamava l'art. 15, co. 3 della L.724/1994 secondo cui, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'I.I.S., per cui per le pensioni liquidate ante 1995 l'I.I.S. costituisce voce autonoma riscontrabile nel cedolino mentre per quelle liquidate dopo il 1995 l'IIS è stata conglobata nella base pensionabile. Si richiamava anche l'art. 1, co. 774, L. 296/2006 il quale aveva previsto per le pensioni di reversibilità liquidate dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995 (17.08.1995) relative a pensioni dirette dei familiari deceduti liquidate ante 1995 che l'IIS era attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento indiretto.

Si deduceva, quindi, che l'IIS era stata sempre correttamente erogata in favore della sig.ra F. in quanto inglobata nella pensione indiretta.

A riprova di ciò, l'Istituto rappresentava preliminarmente che il trattamento privilegiato conferito alla sig.ra F. con decreto del Ministero dell'interno n. 222 del 11.02.2009 prevedeva un importo annuo lordo totale di euro 36.375,91, inclusivo dell'indennità integrativa speciale, pari a euro 6.408,48 e che lo stesso provvedimento precisava che l'importo annuo lordo della pensione di reversibilità ammontava a euro 21.825,54 (pari al 60% dello stesso), a sua volta comprensivo dell'IIS, e che proprio tale somma sarebbe stata percepita dalla ricorrente a far data dal 27.01.2015, con elevazione successiva a euro 23.975,43 a decorrere dal 2008.

Inoltre, si rappresentava che dal calcolo delle quote di pensione riconosciute alla sig.ra F. E., pari ad € 21.825,55 (ovvero il 60% dell'ammontare

complessivo del trattamento pensionistico privilegiato diretto) e delle quote erogate nei confronti dei figli C. M. e C. S., pari ad euro 7.275,18 per ciascun figlio, ovvero il 20% cadauno del predetto trattamento privilegiato, si ottiene la cifra di euro 36.375,91, ossia l'importo esatto della pensione privilegiata diretta comprensivo della IIS, nonché corrispondente al 100% della pensione privilegiata di reversibilità. Sul punto si concludeva deducendo che il disposto della sentenza era da ritenere già eseguito per cui una corresponsione della IIS come voce separata costituirebbe una duplicazione indebita con necessità di successivo recupero.

Con riferimento alla liquidazione degli interessi sulla tredicesima mensilità si evidenziava che la somma erogata nel rateo del mese di settembre 2017 pari a euro 19.117,52 era comprensiva degli interessi pari a euro 1.593,13 per il quale si allegava un apposito prospetto.

IV. All'udienza del 7 novembre 2023 i procuratori delle parti insistevano in atti e nelle relative conclusioni.

Con ordinanza a verbale resa nella medesima udienza si disponeva l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo relativo al giudizio n. 62202, rinviando l'udienza di prosecuzione alla data del 24 gennaio 2024, poi rinviato al 30 gennaio 2024, ed assegnando termine alle parti del 20 dicembre 2023 per il deposito di note difensive.

V. In data 18 dicembre 2023 parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali insisteva nelle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

La difesa della ricorrente, dopo una sintetica disamina dei fatti della vicenda e del fascicolo del giudizio iscritto al n. 62202, rilevava anzitutto che quanto

dedotto dall'INPS sul fatto che l'indennità integrativa speciale è conglobata nella base pensionabile e, pertanto, non è stata liquidata in via autonoma, pena la ingiustificata duplicazione del pagamento, costituirebbe una domanda nuova che l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente far valere con i rimedi impugnatori a sua disposizione per cui la stessa andava dichiarata inammissibile.

Si evidenziava che ancora più avulsa dal *thema decidendum*, oltre che ininfluente, era la questione anch'essa nuova delle quote di reversibilità attribuite (*ex lege*) ai figli della ricorrente (peraltro da tempo non più erogate), che nulla avrebbero a che fare con l'erogazione della IIS intera riconosciuta dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

La difesa della ricorrente deduceva che, per l'accertamento della esatta ottemperanza del giudicato, occorre tener conto della concreta realtà processuale di cognizione e dell'effettivo contenuto della sentenza oggetto ottemperanza in relazione al *thema decidendum* introdotto nel giudizio e dibattuto tra le parti, non essendo consentita la dilatazione dei contenuti fino a ricomprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza, le quali non siano effetto immediato e diretto della decisione.

Si richiamava il principio consolidato secondo cui l'esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite unicamente nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima, e si evidenziava che nella fattispecie non risulterebbe alcuna sopravvenienza.

In ordine alla successiva attività amministrativa di ottemperanza, si deduceva che assumeva rilievo fondamentale la motivazione della sentenza e che il

perimetro entro il quale il giudice dell'ottemperanza può esercitare il suo compito è rappresentato dal contenuto del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione o l'attuazione, visto che è il *dictum* della predetta pronuncia che deve essere concretizzato, per cui ciò che non rientra nell'ambito della pronuncia emessa all'esito della fase di cognizione non può essere riconosciuto per la prima volta in sede di ottemperanza, in ragione dello stretto rapporto di presupposizione intercorrente tra la prima e la seconda fase.

La difesa della ricorrente argomentava che l'esecuzione del giudicato non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso, perché ciò si porrebbe in contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici, quali valori tutti tutelati a livello costituzionale.

Infine, si rilevava che il *decisum* cristallizzato nel giudicato conteneva l'accertamento della spettanza del bene della vita reclamato in giudizio dal ricorrente, sicché al giudice dell'ottemperanza resta ormai precluso ogni diverso accertamento (con la sola eccezione della rilevanza di sopravvenienze di fatto o di diritto) circa la spettanza all'interessato dell'utilità giuridica od economica già riconosciuta con la forza del giudicato.

Sotto questo profilo, si concludeva per l'infondatezza dell'affermazione dell'INPS secondo cui "una corresponsione della IIS come voce separata costituirebbe duplicazione del pagamento con necessità di successivo

recupero", in quanto l'obbligazione di pagamento alla ricorrente discenderebbe dal giudicato senza che l'Istituto possa vantare altro titolo per fondare un'azione di recupero.

VI. In data 27 dicembre 2023 l'INPS depositava note autorizzate in cui richiamava quelle di parte ricorrente che sollevavano delle censure di diritto nei confronti della posizione assunta da INPS, sostanzialmente deducendo che la questione relativa alla natura del trattamento pensionistico per cui è causa e il suo sistema di liquidazione, il quale vede la IIS conglobata nella base pensionabile e non costituente elemento autonomo e accessorio, è tardivamente posta in questa sede e avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione della sentenza, evidenziando che solo le sopravvenienze, di fatto o di diritto, possono costituire ostacolo alla esecuzione di una sentenza munita dell'autorità di cosa giudicata.

Si deduceva che tali affermazioni non erano errate in linea di principio, eppure le stesse secondo l'Istituto previdenziale non erano capaci di attribuire alla sentenza n. 1018/15 il contenuto vincolante che gli si vorrebbe attribuire, evidenziando che la questione agitata nel giudizio 62202 aveva riguardato il cumulo della voce IIS della pensione con la retribuzione contestualmente percepita e che, seppure errando, né le parti né il Giudice avevano inquadrato correttamente la vicenda di diritto che non metteva in realtà in discussione la possibilità di cumulo contenendo la pensione in godimento della sig.ra F. E. la voce IIS, pur in costanza di attività lavorativa.

L'Istituto previdenziale argomentava che questo travisamento della questione trattata non poteva, seppure nel formalismo che presiede alle regole processuali, assurgere ad obbligo *contra legem*, imponendo all'Istituto

previdenziale di corrispondere una voce IIS per intero come emolumento accessorio sulla pensione che già contiene la medesima voce nel calcolo della base pensionabile, così duplicando un beneficio, a svantaggio della corretta destinazione del denaro pubblico destinato ai trattamenti pensionistici.

Si affermava che la sentenza statuiva nel senso di ammettere il cumulo da intendersi già riconosciuto da INPS.

Si concludeva deducendo che in questa sede, l'INPS non voleva porre domande o eccezioni nuove, probabilmente non consentite dalla struttura del giudizio di ottemperanza, ma chiedeva il rigetto del ricorso in ottemperanza con una statuizione, la quale accerti che, in base alle norme vigenti, la sentenza n. 1018/15 è già stata eseguita.

VII. In data 17 gennaio 2024 l'INPS depositava i seguenti documenti necessari per il completamento del fascicolo amministrativo: 1. Prefettura Trattamento provvisorio; 2. Prefettura Decreto 1314-2007; 3. Prefettura Decreto 1329-2008; 4. Questura decreto 17-4-2007; 5. Questura nota per prefettura 2008.

VIII. All'udienza del 30 gennaio 2024 il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso per ottemperanza eccependo la tardività delle note autorizzate depositate dall'Istituto in data 27.12.2023 mentre l'INPS deduceva di non essere incorso in alcuna decadenza e si riportava agli atti chiedendo la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., dove

è delineata una disciplina specifica per l'ottemperanza delle sentenze in materia pensionistica emesse dal giudice contabile, superando la precedente scarna previsione introdotta dall'art. 10 L. 205/2000.

Da tale disciplina si rileva la natura, la funzione ed il contenuto del giudizio di ottemperanza, che consiste nella verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione nel conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente alla parte l'utilità o il bene della vita riconosciuti in sede di cognizione, risolvendosi in un accertamento giudiziale solo ed esclusivamente sull'esistenza del fatto costituito dall'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al *decisum*.

2. Passando all'oggetto della controversia, il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei termini che seguono.

2.1. Secondo i consolidati principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel giudizio di ottemperanza non possono entrare elementi esterni al giudicato, per cui l'oggetto di questo giudizio è il perimetro del giudicato, il cui esame è necessario per vagliarne la sua corretta esecuzione da parte dell'Amministrazione destinataria della sentenza di cui di controverte (cfr. C. conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 483/2022).

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, A.P., n.1/2017), il Giudice dell'ottemperanza nell'assumere la decisione della controversia deve svolgere la seguente triplice operazione logico-giuridica:

- interpretare il giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di esecuzione;

- accertare il comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;

- valutare la conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato.

Riguarda alla prima operazione, in ragione della quale questo Giudice con ordinanza a verbale del 20.12.2023 ha disposto l'acquisizione del fascicolo istruttorio del giudizio 62202 definito con la sentenza n. 1018/2015 oggetto dell'odierna causa, occorre verificare gli esatti confini del giudicato delimitando con precisione l'oggetto del giudizio ed individuando, in tal modo, le statuizioni divenute definitive (alle quali la P.A. doveva dare esecuzione). Tale verifica risulta coerente con il presupposto dell'azione di ottemperanza, nonché con la possibilità, per il Giudice, di estendere la propria cognizione (art. 218, co. 6 del c.g.c.) anche alle questioni relative all'esatta ottemperanza, in un'ottica di effettività di tutela giurisdizionale (cfr. Sez. giur Reg. Siciliana, sent. 233/2022).

Per poter accertare l'esatta esecuzione occorre, quindi, stabilire quale sia il *decisum* della sentenza da eseguire alla luce delle motivazioni e degli atti di causa, per cui stabilire l'esatto contenuto della sentenza è necessariamente una verifica implicita e preliminare alla verifica del suo esatto adempimento, senza che ciò implichi la possibilità di introdurre elementi esterni al giudicato, ovvero elementi non introdotti ed esaminati nel giudizio di cognizione che è stata definito dalla sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza.

2.2. Ciò posto, la sentenza n. 1018/2015 di questa Sezione di cui parte ricorrente ha chiesto la completa ed esatta ottemperanza nel dispositivo ha statuito di accogliere il ricorso della ricorrente e, per l'effetto, ha accertato il suo diritto "*alla fruizione dell'indennità integrativa speciale intera e della*

tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico di reversibilità in costanza di analoghe indennità percepite per la prestazione di opera retribuita presso terzi" e ha condannato "*l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme a tale titolo spettanti e al pagamento dei ratei pensionistici arretrati*" a cui aggiungere interessi e rivalutazione.

Parte ricorrente ha prospettato che l'ottemperanza della sentenza di cui è causa è stata soltanto parziale in quanto il *decisum* sarebbe stato eseguito dall'INPS solo con riferimento alla tredicesima mensilità ed ai relativi arretrati per la parte riguardante la sorte capitale ma non per quella relativa ad interessi e rivalutazione sui suddetti arretrati mentre sarebbe stata del tutto non eseguita la parte del *decisum* sulla corresponsione dell'IIS sul trattamento di reversibilità in misura intera e sul pagamento dei relativi arretrati con interessi e rivalutazione su tutte le somme arretrate spettanti a tale titolo.

Per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati spettanti a titolo di tredicesima mensilità, l'INPS nella memoria di costituzione ha allegato e provato di avere liquidato e pagato nel rateo del mese di settembre 2017 la somma di euro 19.117,52 a titolo di arretrati per tredicesima di cui euro 1.593,13 a titolo di rivalutazione ed interessi sulla relativa sorte capitale (cfr. all. 6 Prospetto liquidazione 13° e interessi della memoria dell'INPS).

Alla luce di tale allegazione, che non è stato non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la domanda attorea di ottemperanza *in parte qua* non può essere accolta.

Con riferimento alla ottemperanza della parte del *decisum* che ha accertato il

diritto all'IIS in misura intera con condanna al suo pagamento, oltre arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione, a fronte della prospettazione attorea della totale inottemperanza da parte dell'INPS, quest'ultimo ha ritenuto che tale assegno non dovesse e non potesse essere pagato in via separata perché l'IIS era stato "conglobato" nella base pensionabile sig. Cannilla Giuseppe, coniuge defunto della ricorrente, a cui era riferita la pensione di reversibilità n. 11492949/Z1 in godimento alla sig.ra F. E., per cui la ricorrente già beneficerebbe di tale assegno come parte della pensione percepita, considerato che la stessa percepisce il 60% della pensione del *de cuius* mentre i due figli, sigg. Cannilla Marta e Cannilla Salvatore, hanno percepito la parte restante in misura del 20% per ciascuno di essi.

Sulla base di tale contro-prospettazione l'Istituto, ritenendo che non ci fosse altra modalità legittima di ottemperanza su tale punto del *decisum*, pena una illegittima duplicazione del beneficio dell'IIS in capo alla ricorrente, ha chiesto di riconoscere che sulla base delle norme vigenti la sentenza n. 1018/2015 *in parte qua* sia già stata eseguita. Tale richiesta è stata avversata dalla difesa di parte ricorrente, la quale ha evidenziato che l'Istituto ha introdotto nel giudizio di ottemperanza un elemento del tutto nuovo, quello del conglobamento dell'IIS nella pensione del *de cuius* e conseguentemente nella pensione dell'avente causa che, non essendo stato oggetto del precedente giudizio di cognizione, era del tutto inammissibile in quanto posto al di fuori del perimetro del giudicato oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

Questo Giudice osserva che, per quanto riguarda l'IIS, dall'esame delle statuizioni della sentenza n. 1018/2015, dal ricorso introduttivo del giudizio

62202 così come dalla relativa memoria di costituzione dell'INPS emerge in modo evidente e concordante che il giudicato da ottemperare riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare dell'indennità integrativa speciale in misura intera quale assegno accessorio al trattamento pensionistico di reversibilità, come introdotto dall'art 2 della L. n. 324/1959 e poi disciplinato nel titolo VI "Assegni accessori" del d.P.R. 1092/1973 (art. 99) e in ultimo dall'art. 15, co. 5 della L. 724/1994, il quale è sottoposto a specifiche regole di cumulabilità, oggetto di controversia nel giudizio di cognizione.

A tal proposito occorre rilevare che l'espressione "conglobamento" riferita dall'INPS all'indennità integrativa speciale in realtà è impropria, in quanto, nel sistema pensionistico riformato ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della L. 724/1994 l'indennità integrativa speciale non viene a cumularsi (o a "inglobarsi") con il trattamento pensionistico, bensì diviene solo uno dei parametri economici da prendere a base per la determinazione della pensione, sicché, per i trattamenti pensionistici nei cui confronti detta disposizione viene applicata, non può più parlarsi di indennità integrativa speciale (ancorché in termini di conglobamento), bensì di vera e propria espunzione di tale assegno accessorio dalla sua funzione e dalle sue peculiarità già previste dall'art. 2 della L. 324/1959 e s.m.i.

Ciò comporta che non può trovare accoglimento la richiesta dell'INPS di considerare eseguita la sentenza 1018/2015 nella parte relativa all'IIS in quanto tale assegno sarebbe già incluso nel trattamento pensionistico indiretto in godimento alla sig.ra F. E., in considerazione che si tratta di modalità di computo di tale indennità del tutto incompatibili.

Né può trovare ingresso in questo giudizio di ottemperanza il nuovo elemento secondo cui al trattamento pensionistico del *de cuius*, essendo stato liquidato dopo il 1995, si applicano le regole del suddetto art. 15, co 3 della L. 724/1994 per cui l'IIS costituisce un elemento della sua base pensionabile e non un trattamento accessorio liquidato in via separata, da cui ne consegue che lo stesso dovrebbe essere per la pensione di reversibilità della ricorrente.

Si tratta, infatti, di elemento non presente né mai adombrato nel giudizio di cognizione n. 62202 e che l'INPS avrebbe dovuto fare valere quale motivo di impugnazione ordinaria o straordinaria delle sentenza 1018/2015 di cui è causa, cosa che non è avvenuta tanto che essa ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.

2.3. Alla luce della superiore interpretazione della sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza e della valutazione del comportamento tenuto dall'INPS in sede di esecuzione, va rilevato che il relativo giudicato non risulta avere avuto esecuzione, così come prospettato dalla ricorrente, in ordine alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale, la quale va attribuita ed erogata quale assegno accessorio al trattamento di reversibilità.

L'INPS, quindi, dovrà provvedere alla corresponsione della IIS con pagamento degli arretrati dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità da maggiorare degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3 del c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Ai sensi dell'art. 218 co. 1 lett. a) c.g.c., si assegna all'INPS il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente

sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione, per provvedere alla piena ed integrale esecuzione della sentenza n. 1018/2015 di questa Sezione giurisdizionale, nei termini di cui in motivazione.

Nel contempo, per l'ipotesi di ulteriore inerzia è nominato sin d'ora il commissario *ad acta* nella persona del direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato Siracusa/Ragusa-sede di Ragusa, con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza. Tale commissario *ad acta*, nel caso di perdurante inottemperanza, dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti per dare esatta esecuzione nei termini di cui in motivazione alla sent. n. 1018/2015 di questa Sezione nell'ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione da parte della ricorrente del persistente inadempimento, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta.

3. Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e dell'assoluta novità della questione, sono compensate integralmente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

- ordina all'INPS di provvedere all'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1018/2015 nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione dell'indennità integrativa speciale intera condannando l'Istituto previdenziale al pagamento in favore della ricorrente

delle somme a tale titolo spettanti sui ratei pensionistici arretrati maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3 del c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, entro il termine di 90 (*novanta*) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione;

- dispone, in caso di persistente inerzia da parte dell'INPS alla scadenza del suddetto termine, la nomina del commissario *ad acta*, per l'esatta esecuzione della suddetta parte del *decisum* della sent. n. 1018/2015 di questa Sezione, nella persona del direttore *p.t.* della Ragioneria Territoriale dello Stato Siracusa/Ragusa-sede di Ragusa (PEC: *rts-rg.rgs@pec.mef.gov.it*), che provvederà nell'ulteriore termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e per la notifica al direttore *p.t.* della Ragioneria Territoriale dello Stato Siracusa/Ragusa-sede di Ragusa (PEC: *rts-rg.rgs@pec.mef.gov.it*), nella qualità di commissario *ad acta* designato con facoltà di subdelega, a cui sarà trasmessa anche copia della sentenza n. 1018/2015 di questa Sezione giurisdizionale.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicata il 5 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)